

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino Presidente
dott. Stefano Cardinali Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 40157, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2016 e vertente

TRA

FALLIMENTO M. CINEMATOGRAFICA S.R.L. (fall. n° 376/2012 del Tribunale di Roma), in persona del curatore, elettivamente domiciliato a Roma, via Giuseppe Avezzana n° 13, presso lo studio dell'avv.to Valerio Pierangeli, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORE

E

ARDITI Mariano, elettivamente domiciliato a Roma, via Monte Santo n° 10/A, presso lo studio dell'avv.to Antonio Cignitti e dell'avv.to Emanuele Cignitti, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI:



per parte attrice (atto di citazione, richiamato all'udienza di p.c. del 9/5/2016):

“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che il sig. Mariano Arditi, in violazione degli obblighi stabiliti dalla legge in capo agli amministratori, ha compiuto atti di mala gestio e le omissioni meglio specificate e descritte nel corpo del presente atto e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni conseguenti subiti dalla società fallita e dai credito della stessa, ammontanti all'importo complessivo di 779.616,13 euro o alla somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ricorrendo a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di onorari e spese di lite, anche generali”;

per il convenuto (memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., richiamata all'udienza di p.c. del 9/5/2016):

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvedere: In accoglimento della formulata eccezione preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della curatela fallimentare M. Cinematografica nei confronti dell'amm.re pro tempore, sig. Mariano Arditi, in merito alla azione intrapresa nei di lui confronti in proprio, con ogni conseguenza di legge. In subordine, ed in via gradata, rigettarsi nel merito ed integralmente la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Mariano Arditi dalla curatela fallimentare, in virtù delle argomentazioni tutte di cui alla comparsa di risposta e alla presente memoria, e perché infondata in fatto e diritto, oltre che non provata; vinte le spese del procedimento”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato al convenuto Arditi Mariano (amministratore unico della società dal 5/1/2006 al fallimento), l'attore Fallimento M. Cinematografica S.r.l. (fall. n° 376/2012 del Tribunale di Roma), premesse le vicende che avevano portato in data 14/6/2012 al fallimento della predetta società, allegava che il convenuto Arditi aveva posto in essere atti di mala gestio, meglio indicati in citazione, come emergeva dalla documentazione allegata e dalle stese dichiarazioni rese dal convenuto al curatore, per cui il convenuto era tenuto al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla società e dal ceto creditorio. Tanto premesso, la curatela attrice, agendo in base all'art. 146 l.f., concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituiva in giudizio il convenuto Arditi Mariano, il quale instava per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe.

La causa era istruita solo documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed all'udienza del 9/5/2016 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionale (60 giorni) e delle memorie di replica (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 28/7/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Preliminarmente si dà atto che, a seguito di ricorso per sequestro conservativo ante causam presentato dalla odierna curatela attrice, era stato “ ... *autorizza(to) il sequestro conservativo, a danno di Arditi Mariano, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 21/9/29 (cf. RDTMRN29P21C129Y), su tutti i suoi beni mobili ed immobili e sui crediti da costui vantati, il tutto fino alla concorrenza, come richiesto dalla curatela ricorrente, di 782.286,13 euro ...*” (cfr. ordinanza riservata del 9/4/2014).

Richiamato quanto esposto, ribadisce il Collegio che non vi sono dubbi sul riconoscimento, in capo al curatore anche di Srl fallite, della piena legittimazione all'esercizio, nei confronti degli organi sociali della società fallita, tanto dell'azione sociale di responsabilità quanto dell'azione dei creditori sociali (cfr. Cass. 17121/2010); può pertanto ritenersi acquisito che il curatore continui ad esercitare, anche cumulativamente, entrambe le azioni, sia quella sociale che quella spettante ai creditori sociali, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f..

Come in passato, si deve pertanto ritenere che, nel caso di esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f., possano essere proposte indistintamente e contemporaneamente le due azioni, con la conseguenza che la responsabilità degli ex amministratori può essere dedotta ed accertata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (di natura contrattuale) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori della società (di natura extracontrattuale).

Nulla peraltro esclude che la curatela possa decidere di esercitare anche solo una delle due azioni: nel caso di specie risultano azionate cumulativamente entrambe le azioni.

A questo punto è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento in materia di mala gestio dell'organo amministrativo di Srl: l'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" (primo comma): si tratta di responsabilità di natura contrattuale.

Sempre come discorso di carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova previa conferente indicazione, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di Srl, al pari di quelli delle Spa, è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/04- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.

Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).

Per quanto riguarda l'azione dei creditori sociali, valgono le seguenti osservazioni.

La responsabilità nei confronti dei creditori sociali, di natura extracontrattuale in quanto presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio fra le parti, sussiste invece nel caso in cui il comportamento degli amministratori sia stato tale da determinare una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo, per difetto, ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.) al soddisfacimento dei debiti assunti nei confronti dei creditori sociali, con conseguente responsabilità degli amministratori, tenuti a risarcire il relativo danno.

Benché l'art. 2476, 6° comma, c.c. preveda espressamente la responsabilità dell'amministratore solo per i danni sofferti direttamente dal singolo socio o dal terzo,



non si dubita che detta tutela spetti appunto anche ai creditori sociali, con conseguente responsabilità in capo agli amministratori in base alla stessa disciplina prevista dall'art. 2395 c.c. in tema di Spa: dopo la dichiarazione di fallimento l'esercizio di detta azione spetta esclusivamente -come detto- alla curatela.

In relazione all'ambito di applicabilità dell'art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale in ordine alle azioni esercitate, va poi ricordato che la responsabilità dell'organo amministrativo può essere desunta non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi -si esclude evidentemente l'ipotesi del dolo- è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi (cfr. Cass. 5718/2004; Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).

Chiusa questa doverosa premessa espositiva, vanno richiamati i fatti contestati al convenuto.

Richiamato in punto di fatto quanto esposto in precedenza, si osserva che in citazione è stato allegato che dall'esame della documentazione bancaria erano emersi prelievi ammontanti a complessivi 779.616,13 euro nel corso del periodo 2008 – 2012 e per l'esattezza: nel 2008 risultavano prelevati 377.821,71 euro con indicata in contabilità la causale di 'restituzione finanziamento soci'; nel 2009 risultavano prelevati 202.500,00 euro senza alcuna registrazione in contabilità delle relative operazioni di prelievo; nel 2010 risultavano prelevati 27.000,00 euro senza alcuna possibilità di riscontro, a causa della mancata consegna della contabilità; nel 2011 risultavano prelevati 63.838,00 euro con indicata in contabilità la causale di 'restituzione finanziamento soci'; nel 2012 risultavano prelevati 111.126,42 euro senza alcuna registrazione in contabilità delle relative operazioni di prelievo.

In particolare la curatela, ricordato che la M. Cinematografica Srl era stata dichiarata fallita con sentenza del 14/6/12, ha allegato che la stessa era costituita da due soci: il convenuto Arditi Mariano, titolare di una quota pari al 10% del capitale sociale, e la P.E.C.A. Srl a socio unico, titolare del residuo 90% -dall'allegata visura CCIAA (cfr. doc. 4) socio unico della predetta P.E.C.A. Srl risulta essere proprio il convenuto Arditi, anche amministratore unico della predetta società-; che, come dichiarato dal convenuto al curatore, l'attività della società sarebbe consistita unicamente nella produzione del film 'Quell'estate felice/Maria Venera', la cui mancata distribuzione aveva determinato la crisi della società, asseritamente inattiva dal gennaio 2009; che, sempre in base a quanto riferito dal convenuto al curatore, i debiti sociali (nei confronti della BNL e della Banca Popolare di Ancona) si riferirebbero proprio a detta attività, come implicitamente confermato dall'insinuazione al passivo di queste due banche (746.329,11 euro per il credito della BNL e 124.091,03 euro per il credito della Banca Popolare di Ancona), oltre ad un debito di complessivi 57.952,47 euro nei confronti di Equitalia Sud Spa; che, nonostante quanto dichiarato dal convenuto al curatore, si era potuto accertare, in base all'esame della documentazione contabile disponibile e dei rapporti di conto corrente della società, che era esistente un altro conto corrente, non indicato dall'Arditi, presso la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano e che, anche dopo l'allegata cessazione dell'attività, la società risultava aver emesso e ricevuto numerose fatture, effettuato pagamenti e riscosso crediti e finanziamenti, in taluni casi anche dopo la dichiarazione di fallimento; che in particolare dal 2008 al 2012 risultava che l'Arditi, a mezzo assegni o prelievi in contante, aveva provveduto a rimborsare a sé medesimo e all'altra socia ingenti somme di danaro per pretesi, ma non provati finanziamenti, anche alla luce dell'abnorme rilevanza della movimentazione di denaro in contante, ovvero a prelevare somme formalmente incassate dalla società ma considerate dal convenuto come il corrispettivo per lavori personali e fatturati alla società.

Da parte sua il convenuto, come da ultimo ribadito nella comparsa conclusionale, ha allegato, premesso che " ... la società fallita M Cinematografica, nel periodo in cui è stata amministrata dal Sig. Arditi, ha avuto quale oggetto e scopo sociale principale, se non esclusivo, quello della produzione e realizzazione (poi avvenuta!) del film 'Quell'estate felice' ...", che " ..., agendo nella sua qualità di

amministratore unico della fallita M. Cinematografica, non ha posto in essere alcuna attività fraudolenta e di mala gestio del patrimonio sociale, agendo sempre ed esclusivamente nell'interesse della società, dei creditori, e dei suoi addetti. ...”; che “ ... assai frequentemente nel corso della gestione sociale l'amministratore Arditi (anche socio unitamente alla PECA srl) ha fatto fronte con mezzi propri, o tramite il contributo dell'altro socio PECA, a cospicue ed ingenti anticipazioni finanziarie per far fronte di volta in volta agli impegni ed obbligazioni sociali nei confronti di terzi soggetti; ...”; che “ ... le somme movimentate dall'amm.re sui conti correnti dei due istituti con cui intratteneva rapporti -Banca Popolare di Ancona e Banca di Credito Cooperativo- altro non erano che esborsi per la copertura degli ulteriori costi di produzione non coperti dal finanziamento erogato, oppure rimborsi e restituzioni da parte della società M. Cinematografica a favore del medesimo socio-finanziatore per precedenti conferimenti di liquidità o anticipazioni di pagamenti effettuate per necessità ed urgenza con denaro personale o dell'altro socio PECA srl (la stessa curatela ne fa espressa menzione alle voci 'restituzione finanziamento soci' rinvenute in contabilità!); ...”; che “ ... la serie di assegni movimentati in corso d'opera sono stati emessi dall'amministratore all'ordine ed in favore dei vari soggetti terzi (società di servizi come 'Amica Servizi', 'Augustus Color', 'Vericefilm Production', 'Mondial 98 srl', 'Fausto Vittucci s.a.s', questa ultima società di revisione ..., e persone fisiche varie 'Dario Salvadori', 'Paolo Li Donni', 'Gabriele Grisanti', 'Anna Di Stefano', etc..) coinvolti nella produzione e realizzazione del prodotto cinematografico finale, tutti remunerati per la rispettiva attività prestata, e costituiscono pertanto riprova e conferma che tali fondi sono stati effettivamente utilizzati per le finalità previste e niente affatto distratti o occultati; ...”; che “ ... con riguardo invece a quelli tratti su c/c della M. Cinematografica che risultano emessi in proprio favore (con dicitura 'M.M.' o 'Mariano Arditi'), sovente ebbe a verificarsi che soggetti coinvolti nella produzione, che dovevano essere pagati, rifiutavano di accettare direttamente in pagamento assegni bancari della società, chiedendo all'amministratore di essere saldati con denaro contante (!); così 'costringendolo' a doverli intestare a sé stesso per poterli 'bancare' realizzando il contante necessario per poterne liquidare i relativi importi, pur di non bloccare la lavorazione in corso ...”; che “... Sovente l'Arditi si è anche visto costretto a dover effettuare con denaro personale esborsi per pagamenti a terzi (anche alla stessa Artigiancassa, che pretendeva il pagamento anticipato dell'IVA

per poter ‘sbloccare’ il pagamento delle fatture correnti, e consentire l’avanzamento dei lavori) per conto ed interesse della società priva di liquidità, con necessità di dover talvolta regolare i rapporti di fatturazione spendendo il nome sociale, pur trattandosi di crediti personali. ...”; che “ ... I costi finali di produzione si sono aggirati su una cifra complessiva superiore a tre milioni e seicentomila euro, come preventivato; il finanziamento in affidamento n. 21781 erogato dalla Artigiancassa ai sensi del D.L. 140 L.1994, n. 26, convertito con legge 01.03.1994 n. 153, per la produzione del film in questione è rimasto contenuto nei limiti di € 2.030.000,00 - duemilionitrentamila/00 - finali (nonostante fosse stato in realtà approvato per una cifra superiore): la differenza totale necessaria è stata quindi sborsata dai soci! ...” e che “ ... l’importo del finanziamento non è stato elargito direttamente alla M. Cinematografica e non è mai entrato nelle casse della società, ma è rimasto nella disponibilità ed è stato utilizzato e gestito direttamente dalla stesso ente erogante per finanziare i soli costi di produzione previsti nel contratto, pagando di volta in volta, per il tramite di proprie società incaricate della revisione (Baker Tilly Consulaudit – Fausto Vittucci s.a.s.), i terzi coinvolti nella realizzazione del prodotto, dietro presentazione delle fatture comprovanti le attività espletate, e le cui voci andavano tutte esaminate, riscontrate con documentazione ed approvate prima di dare corso ai mandati di pagamento ...” (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale).

Fatte queste schematiche ricostruzioni delle posizioni processuali delle parti, si vuole ribadire che le contestazioni di mala gestio si riferiscono unicamente alle operazioni, risultanti dalla documentazione contabile prodotta ed in particolare dagli estratti conto relativi ai rapporto bancari, che appaiono non giustificate o addirittura illegittime, non senza evidenziare che le suddette operazioni, in citazione dettagliatamente indicate anno per anno dalla curatela, non sono state contestate nella loro oggettiva esistenza, avendo invero il convenuto cercato di giustificarle appunto o come rimborsi di pretesi finanziamenti soci, asseritamente necessari per far fronte ai costi non coperti dai finanziamenti ricevuti, ovvero per pagare creditori della società, taluni dei quali -a detta del convenuto- soddisfatti con pagamenti in nero, effettuati mediante provvista ottenuta con l’emissione di assegni intestati allo stesso convenuto.

Orbene, pur prendendo atto di quanto allegato dal convenuto sul fatto che “ ... l’amministratore unico e socio Arditi è così riuscito a coprire assieme all’altro socio

PECA srl tutti i costi di produzione, compresi quelli extra finanziamento, realizzando il film con immenso sacrificio; a pagare e mantenere gli impegni economici con tutti i lavoratori impiegati (regista, attori, staff tecnico, costumisti, e ogni altra maestranza coinvolta ...), riuscendo altresì nel difficile intento finale di farlo distribuire (a proprie spese!) in varie sale cinematografiche d'Italia; i mancati incassi non hanno purtroppo consentito di far fronte ai gravosi impegni economico – finanziari con l'istituto erogante, unico ed esclusivo motivo che ha poi portato al fallimento della società. ...” (cfr., da ultimo, in comparsa conclusionale), è qui sufficiente ricordare, quanto ai prelievi contabilmente giustificati come ‘restituzione finanziamento soci’ e -come detto- non contestati dal convenuto, che detti pagamenti hanno comunque procurato un danno risarcibile nei confronti della società e dei suoi creditori (sicuramente quelli insinuatisi al passivo), stante l'esistenza di rilevanti debiti sociali, anche di rango poziore rispetto a quelli esistenti verso il socio/amministratore.

Inoltre, premesso che non è possibile distinguere fra pretesi rimborsi al socio Arditi e quelli alla socia PECA S.r.l. a socio unico, anche in considerazione del fatto che il convenuto non ha provato alcunché al riguardo, non si può non osservare che l'amministratore, il quale si ‘autoliquidò’ un proprio credito verso la società, risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendosi scindere la qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (cfr. Cass. pen. 34505 del 6/6/2014: *“In tema di bancarotta, qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società, la condotta di quest'ultimo, volta alla restituzione, in periodo di dissesto, di finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale”*).

In ogni caso, ammesso e non concesso che fossero realmente esistenti i pretesi finanziamenti della socia PECA S.r.l. a socio unico (ossia lo stesso Arditi), non risulterebbe neanche rispettata la previsione di cui all'art. 2467 c.c. sulla postergazione dei crediti dei soci per rimborso finanziamenti.

Per quanto invece riguarda i prelievi asseritamente effettuati per soddisfare creditori della società -si rammenta che, in astratto, il pagamento preferenziale di alcuni creditori a danno di altri non configura di per sé un danno per la società, in quanto comunque si estinguono debiti sociali- evidenzia il Collegio che non vi è adeguata

prova documentale di detti esborsi, anche in considerazione del fatto che il convenuto, ammettendo l'addebito, ha fatto riferimento a pagamenti in nero ed alla 'acquisizione' di denaro contante per detti pagamenti mediante l'intestazione a sé medesimo di assegni presentati all'incasso.

Inoltre manca la specifica allegazione, da parte del convenuto, in ordine a pagamenti effettuati da costui in relazione agli specifici anni 2008-2012, oggetto di causa.

Chiaramente inammissibile era ed è la prova testimoniale richiesta dal convenuto per la dimostrazione dell'utilizzazione delle somme in questione.

In conclusione si è di fronte a prelievi dalle casse sociali, non contestati dal convenuto, per pagamenti contabilmente privi di adeguata giustificazione causale.

E' processualmente irrilevante tutta quella documentazione prodotta dal convenuto, in particolare le relazioni della Baker Tilly Consulaudit S.p.a., alla quale l'incarico di accertamento dei costi era stato conferito dalla Bnl S.p.a. – Sezione Credito Cinematografico e Teatrale nel giugno del 2006 (cfr. doc. 2 di parte convenuta), che si riferisce a spese sostenute nel periodo anteriore al 2008, oggetto di causa.

Dunque non ha trovato alcuna conferma neanche quanto dichiarato dall'Arditi al curatore sul fatto che parte delle predette somme sarebbero state utilizzate per pagare i debiti della società fallita (cfr. doc. 13: verbale dell'audizione davanti al curatore del 9/11/2012, a pagg. 6 e 7: “ ... Tutte le somme incassate a seguito delle fatture emesse dal 2009 al 2012 sono state versate sui conti correnti della società fallita e tali somme sono state da me utilizzate per pagare i debiti della società fallita, costi per la mia attività e spese personali. ...”).

Nella più volte richiamata comparsa conclusionale il convenuto, a completamento dell'offerta ricostruzione della vicenda, ha voluto evidenziare che “ ... arrivare a ritenere o anche soltanto ipotizzare da ciò l'avvenuto compimento di condotte fraudolente di costui con scopi di volontario danneggiamento della società e di terzi è cosa non giusta ed in palese contrasto con la realtà! ...” e che, nonostante l'insufficienza originaria delle disponibilità finanziarie messe a disposizione dalla Artigiancassa, “ ... la società, per il tramite di chi la amministrava, è in ogni caso riuscita nel perseguimento dell'obiettivo finale di realizzare la pellicola, addirittura portandola in varie sale cinematografiche (a spese dei soci) per la visione al pubblico: se l'intento

dell'amministratore fosse stato altro, probabilmente non si sarebbe realizzato alcun film e non si sarebbero sostenuti gli ingenti sacrifici economici resi necessari per il suo completamento. ...” (cfr. comparsa conclusionale).

Al riguardo ci si limita ad osservare che per l'affermazione della responsabilità gestoria degli amministratori non è necessario l'accertamento di condotte dolosamente dirette al depauperamento della società, essendo invero sufficiente, alla luce delle superiori osservazioni in punto di diritto, anche una condotta connotata da profili di negligenza o di imperizia e quindi dalla semplice colpa.

Alla luce delle risultanze di causa è pertanto conseguenziale, in accoglimento della domanda attrice, la condanna del convenuto al pagamento, in favore della curatela e a titolo di risarcimento danni da mala gestio, della complessiva somma di 779.616,13 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sulla variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del fallimento (14/6/2012) fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria per il periodo compreso fra la data del fallimento e l'odierna sentenza, in mancanza di prova del danno da ritardo.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla appunto di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass. 2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/2010 in motivazione, in cui si

rammenta che “ ... nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002).”.

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto ovvero, in questo caso, dalla data del fallimento, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione).

Del resto anche la nota Cass. SU 1712/1995 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente.

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie nulla risulta provato dalla curatela attrice, in base a conferente allegazione, nei termini su indicati.

Il fallimento attore ha dimostrato di essere creditore della predetta somma nei confronti del convenuto, con gli accessori nel senso su indicato, ed in tali termini va riconosciuto il credito (in parte) garantito dal provvedimento di sequestro conservativo, a suo tempo adottato a favore del fallimento attore e a danno del convenuto fino alla

concorrenza, come a suo tempo richiesto dalla curatela ricorrente, di 782.286,13 euro. Si rammenta che non è più prevista la convalida del sequestro e che, a seguito della sentenza di condanna esecutiva, si verifica la conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.).

Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo a favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della curatela vittoriosa (art. 133 D.Lgs 115/02 TU Spese di giustizia: "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato").

Al riguardo risulta prodotta in atti copia del decreto 29/4-2/5/2014, con cui il Giudice delegato del fallimento attore, dato atto della mancanza di disponibilità finanziarie, aveva provveduto ai sensi dell'art. 144 Dpr 115/02, autorizzando l'azione di merito.

Per la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle della fase cautelare, deve essere applicato il Decreto Ministero della Giustizia n° 55 del 10/3/2014 (GU n° 77 del 2/4/2014) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/2014

Si è proceduto alla somma degli importi al minimo indicati nella tabella relativa ai 'procedimenti cautelari' e in quella relativa ai 'giudizi di cognizione davanti al tribunale', nello scaglione di valore '520.001 – 1.000.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore (rispettivamente 4.828,00 euro e 7.458,00 euro).

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- condanna il convenuto Arditi Mariano al pagamento, in favore del fallimento M. Cinematografica S.r.l. (fall. n° 376/2012 del Tribunale di Roma) e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di 779.616,13 euro, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come indicato in motivazione;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato (art. 133 D.Lgs 115/02), delle spese di lite, che liquida in 12.286,00 euro a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, l'8/11/2016

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato